T.A.R. PIEMONTE, sez. I, 28 febbraio 2009, n. 616

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 859 del 2008, proposto da:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX", Ing. G.F., rappresentati e difesi dall'avv. U.D., con domicilio eletto presso l'avv. M.P. in Torino, alla Via D.J., 7;

CONTRO

Comune di "YYY", rappresentato e difeso dagli Avv. Prof. P.S., Avv. C.Z., con domicilio eletto presso il primo in Torino, alla Via S.F., 14;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero "XY", Ministero "YX", non costituiti in giudizio;

NEI CONFRONTI DI

Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di "XXX" e V.C.O., rappresentato e difeso dall'avv. Prof. R.C.P., con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, alla Via B., 9;

E CON L'INTERVENTO DI

ad opponendum:
Consiglio Nazionale "ZZZ", rappresentato e difeso dall'Avv. A.M.L., con domicilio eletto presso il Prof. R.C.P. in Torino, alla Via B., 9;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando di concorso di Idee a Livello Nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 7 del 16.01.2008 e di ogni altro provvedimento ad esso connesso o presupposto, per quanto occorer possa, ivi inclusi i relativi allegati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di "YYY";
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine Architetti,Paesaggisti,Pianificatori e Conservatori della Provincia di "XXX" e V.C.O.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il Referendario Avv. A.G. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.1. La recessività delle questioni di fatto rispetto ai profili di diritto suggerisce l'illustrazione dei primi congiuntamente alla disamina delle tematiche di diritto.
Il ricorso in epigrafe origina da atto di trasposizione in questa sede di un ricorso straordinario al Capo dello Stato previamente notificato e depositato il 12.5.2008 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX" e del V.C.O. e dall'Ing. G.F. personalmente, contro il Comune di "YYY" e l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, e Conservatori della Provincia di "XXX"(*infra*, *breviter*, anche Ordine

degli Architetti) inteso all'annullamento di un bando di concorso di idee di livello nazionale pubblicato sulla GURI n. 7 del 16.1.2008 ed aperto alla partecipazione dei soli architetti debitamente iscritti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione di P.zza M., di Corso M. e dei percorsi ad essi attigui nel del centro storico del predetto intimato Comune.
Più precisamente l'indetta procedura ideativa era preordinata ad acquisire ipotesi progettuali finalizzate alla riqualificazione, al recupero funzionale delle predette vie e piazza, nonché delle aree attigue, onde conseguire suggerimenti per ripavimentare gli spazi mediante l'uso prioritario della pietra locale, individuare elementi di arredo urbano, ipotizzare la creazione di sculture, fontane arredanti ed altre emergenze architettoniche. Le proposte dovevano inoltre prevedere le linee di indirizzo per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, onde perseguire l'equilibrio dell'idea progettuale; il tutto come meglio descritto all'art. 2 del bando (Doc. 6 produzione del Comune).
A seguito del gravame straordinario interposto avverso il predetto bando, con atto di opposizione *ex* art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, notificato, peraltro, al solo Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX", il Comune di "YYY" domandava il trasferimento del predetto ricorso nell'attuale sede giurisdizionale .
1.2. Si costituivano in giudizio l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX" e l'Ing. G.F. – controinteressati nel presente giudizio e già ricorrenti principali nella sede straordinaria – con atto notificato il 13.6.2008 al Comune di "YYY" e all'Ordine degli Architetti della Provincia di "XXX" e depositato il 18.6.2008. L'Ordine degli Architetti depositava memoria il 2.7.2008 .
Alla Camera di Consiglio del 3.6.2008 fissata per l'esame dell'incidente cautelare contestuale all'atto di costituzione suindicato, su istanza congiunta di rinvio la causa traslava alla Camera di Consiglio del 4.9.2008, nella quale la domanda cautelare veniva riunita al merito. A sua volta interveniva *ad opponendum* il Consiglio nazionale "ZZZ" con atto depositato il 13.8.2008.
Il ricorrente affidava ad ulteriore memoria depositata il 5.12.2008, il sostegno delle sue tesi difensive e la deduzione di due eccezioni processuali di difetto di *ius postulandi* in capo alla difesa comunale e a quella dell'Ordine degli Architetti della provincia di "XXX" e del V.C.O..
Di seguito per semplicità e con attenzione ai ruoli sostanziali rivestiti dalle parti nel presente processo, si denominerà convenzionalmente, ricorrente l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX" e controinteressati l'Ordine degli Architetti e l'interveniente Consiglio nazionale "ZZZ" e resistente il Comune "YYY".
Pervenuto l'affare alla pubblica Udienza del 18.12.2008, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. A.G. la causa veniva trattenuta a sentenza.
2. Il gravame straordinario riposa su tre censure sostanziali, spiegate negli ultimi tre motivi dell'atto di costituzione e su una preliminare eccezione di inammissibilità per non essere stato l'atto di opposizione comunale, notificato anche al ricorrente in sede straordinaria Ing. G.F. ma solo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di "XXX". Per il vero l'eccezione, quantunque fondata in *puncto facti*, posto che realmente il Comune di "YYY" ha notificato in data 20 -22.5.2008 il suo atto di opposizione al solo Ordine predetto e non anche al co – ricorrente Ing. F., con successivo deposito il 20.6.2008, è peraltro destituita di fondamento *in puncto iuris*, non

essendo la riscontrata allegazione, idonea a importare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di trasposizione.
Invero, l'imperfetta insaturazione del contraddittorio nella presente sede, determinata dalla omessa notifica all'Ing. F., è colmata e superata dall'autonomo atto di opposizione – trasposizione posto in essere dal controinteressato in sede straordinaria, ossia dall'Ordine degli Architetti della Provincia di "XXX", il quale ha notificato la sua opposizione in data 29/30 maggio 2008, con successivo deposito il 25.6.2008, sia all'Ordine degli Ingeneri della Provincia di "XXX", che all'Ing. F. personalmente, oltre che alle autorità statali a vario titolo interessate. L'eccezione di cui al primo motivo non coglie nel segno e va conseguentemente disattesa.
3.1. Con la memoria del 5.12.2008 invece, come accennato, parte ricorrente eccepisce la nullità della costituzione in giudizio del Comune di "YYY" per asserita carenza di poteri di rappresentanza in capo ai suoi legali, Avv. Z. e Prof. S., adducendo che la delibera comunale di conferimento del relativo incarico limita lo stesso alla sola trasposizione del gravame in sede giurisdizionale ma non lo estende anche alla costituzione in giudizio e resistenza a seguito della trasposizione effettuata dal controinteressato Ordine degli Architetti.
Sul punto la Sezione non può esimersi dal rimarcare l'assoluta e pretestuosità della spiegata eccezione, a disvelare la cui infondatezza basti rilevare, intanto che nel mandato a trasporre nella sede giurisdizionale il gravame (risultante dal decreto del Sindaco n. 4/2008 prodotto al doc. 3 dal Comune il 20.6.2008) è anche implicito quello a resistere all'atto di trasposizione, posto che, intuitivamente, l'incarico alla trasposizione sostanzia la spendita di un potere rappresentativo più ampio, nel quale non può ragionevolmente ritenersi non compreso anche il mandato alla mera difesa, comportante una spendita di rappresentanza inferiore.
Ma contraddice l'assunto dei ricorrenti anche un ulteriore elemento formale che smentisce *per tabulas* il riferito assunto, avendo il Comune prodotto unitamente all'atto di opposizione con la cennata produzione tra cui figura anche il predetto decreto sindacale, anche un autonomo atto di costituzione in giudizio, a firma dei predetti Legali e recante a margine un mandato *ad litem* rilasciato di persona dalla sig.ra E.F. in qualità di Sindaco del Comune di "YYY" e cioè nella stessa qualità del soggetto pubblico ce aveva adottato il suindicato decreto sindacale n. 4/2008 di conferimento dell'incarico di trasposizione. Ebbene detto nuovo ed apposito mandato, preordinato alla costituzione in giudizio, oltre a completare ed integrare – ove mai se ne ravvisasse la necessità ontologica prima che giuridica – il mandato iniziale riveniente dal citato decreto sindacale, si profila anche particolarmente ampio, includendo il potere di rappresentare e difendere l'Ente nella "presente procedura e in tutti gli atti inerenti e conseguenti" ed è formato con sottoscrizione autenticata dal difensore, conformemente all'elenco tassativo (Corte di Cassazione, Sez. I, 27 luglio 2005, n. 15718) di cui all'art. 83 C.P.C., degli atti per i quali il difensore ha la potestà di autenticazione della sottoscrizione del mandante.
L'eccezione in parola si appalesa conseguentemente infondata e va respinta.
3.2. Identica sorte appresta il Collegio anche alla contestuale eccezione parimenti articolata dai ricorrenti con la memoria del 5.12.2008 nei riguardi della rappresentanza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di "YYY" e del V.C.O., il quale a stare ai ricorrenti avrebbe fornito la procura speciale al Prof. C.P., unicamente per resistere nel procedimento radicato con ricorso

straordinario, senza esplicitare anche il potere di proporre opposizione ex art. 10, D.P.R. n. 1199/1971.
A parere della Sezione anche quest'eccezione è radicalmente destituita di fondamento negli atti prodotti, rasentando, forse più della prima, la soglia della temerarietà, sol che si legga l'all. 1 alla produzione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di "XXX" e del V.C.O. del 25.6.2008. Detto fascicolo contiene sia l'atto di opposizione al ricorso straordinario (sul quale tra breve *infra*) che l'estratto del verbale del 20.5.2008 del Consiglio dell'Ordine predetto, il quale conferiva espressamente al Prof. C.P., dopo averne approvato il preventivo di spesa, il potere di proporre "opposizione al ricorso straordinario e per la successiva trasposizione del ricorso al TAR Piemonte".
Non solo, ma l'atto di opposizione del 21.5.2008, depositato in uno con il predetto verbale (doc. 2), reca a margine la contestata procura speciale, la quale non è vero che è limitata al ricorso straordinario, ma invece, facendo corpo con l'atto giudiziario a cui è apposta, intitolato espressamente "atto di opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica", fa espresso riferimento al "presente procedimento", che è appunto individuato in quello al quale è finalizzato il predetto atto di trasposizione a cui la procura stessa è accessiva. Solo ricostruttivamente poi la procura ricorda che detto presente procedimento è stato "introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica". Ostano dunque la logica concettuale e la buona fede nell'interpretazione degli atti privati a ricondurre invece, come fa il ricorrente, detto procedimento cui la procura è finalizzata, a quello introdotto con il ricorso straordinario.
Anche l'ulteriore eccezione in analisi si appalesa dunque – e ancor più della precedente – infondata e va pertanto respinta.
4. Il secondo motivo di ricorso è invece dedicato alla sostenuta ammissibilità dell'impugnativa, proposta contro un bando di una procedura alla quale tuttavia parte ricorrente non ha preso parte. L'Ordine degli Architetti della Provincia di "XXX" afferma invece l'inammissibilità dell'azione, sull'assunto che anche ove talune clausole del bando inibiscano la partecipazione del ricorrente, sarebbe comunque imprescindibile al fine di radicare la legittimazione al ricorso, l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione, salvo poi, per il ricorrente escluso in applicazione di dette clausole, la facoltà di reagire nella sede giurisdizionale. È invocata sul punto la nota Decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2003. Difetterebbe pertanto in capo all'Ing. F. l'interesse ad agire.
La tesi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di "XXX" non persuade il Collegio. A ben guardare, infatti, la stessa Adunanza Plenaria, con la medesima decisione invocata da parte controinteressata, ha precisato che fermo il principio per il quale in linea generale la partecipazione ad una gara costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'impugnazione, radicano l'interesse e la legittimazione a ricorrere contro il bando quelle clausole che sono "idonee a precludere immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico diretto (l'impossibilità di prendere parte alla gara) che appare immediatamente lesivo dell'interesse degli aspiranti". (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29.1.2003, n. 1). Orbene, anche sulla scorta di siffatta autorevole puntualizzazione, ritiene la Sezione che se in linea di principio la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara assurge a presupposto legittimante l'impugnativa, non può peraltro ragionevolmente escludersi la legittimazione e l'interesse al ricorso da parte di un'impresa o di un prestatore di servizi che censuri proprio

l’illegittimità di una clausola di un bando, quale quella impugnata - che riserva la partecipazione al concorso di idee impugnato ai soli architetti – la quale abbia proprio l’effetto di interdire la partecipazione alla procedura concorsuale di un soggetto o della categoria di soggetti a i quale egli appartiene. Interdizione che può discendere o dalla mancanza dei requisiti prescritti e dei quali il ricorrente assuma proprio l’illegittimità della relativa imposizione o anche, più in radice, come nella specie, perché il bando riservi illegittimamente la partecipazione alla gara a categorie di operatori diverse da quella di cui il ricorrente è parte.
Ne consegue che l’Ing. F. è legittimato a dolersi della lamentata illegittimità della riserva di partecipazione al concorso di idee ai soli architetti. Altrettanto è a dirsi relativamente all’impugnativa svolta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di “XXX”, che ha proposto il ricorso in epigrafe nell’interesse della categoria dei suoi iscritti.
5.1. Superate quindi le eccezioni preliminari, può ora il Collegio approdare allo scrutinio del merito del gravame. Al terzo motivo di ricorso è affidata la deduzione della violazione della Direttiva 10.6.1985, n. 384 del Consiglio della CEE, recepita con D.lgs. 27.1.1992, n. 129, dell’art. 3 Cost. e dell’art. 2, primo comma, lett. H) della L. 18.4.2005, n. 62 e viene chiesta a questo Giudice la disapplicazione dell’art. 52, comma 2 del R.D. 25.10.1925, n.2537.
Assume sul punto parte ricorrente che la Direttiva n. 384/1985 stabilisce, ai fini dell’accesso alla possibilità di esercizio delle attività attinenti ai servizi dell’architettura, l’equiparazione ai titoli accademici di architetto, dei diplomi di laurea in ingegneria civile conseguiti in uno degli Stati membri dell’Unione. Di talché, mentre un cittadino di un altro Stato membro, che abbia ivi conseguito la laurea in ingegneria civile potrebbe, in forza della predetta equiparazione, svolgere servizi attinenti all’architettura sia in tutti gli altri Stati membri che in Italia (che ha recepito con il D.lgs. n. 129/1992 la direttiva n. 384/1985), viceversa altrettanto sarebbe impedito ad un cittadino italiano, che abbia conseguito il titolo di ingegnere civile e relativa abilitazione professionale nel nostro Paese, posto che tale professionista non potrebbe svolgere in Italia i servizi di architettura, poiché l’art. 52, comma 2 del R.D. n. 2537/1925 recante il regolamento delle professioni di ingegnere ed architetto riserva ai soli architetti la progettazione delle opere connotate da rilevante carattere artistico o aventi ad oggetto il restauro degli edifici vincolati, stabilendo infatti che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza dell’architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”. Ne deriverebbe un sorta di c.d. discriminazione alla rovescia, a danno, cioè, dei cittadini italiani che, divenuti ingegneri civili in Italia, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai colleghi degli altri Stati membri, i quali avrebbero invece riconosciuta la facoltà di espletare i servizi dell’architettura sia all’estero, ove non sussiste normativa analoga a quella censurata di cui all’art. 25 del R.D. cit., sia in Italia, ove il loro titolo è equiparato ai sensi del d.lgs. n. 129/1992, al titolo di architetto.
Parte ricorrente a suffragio della sua ipotesi argomentativa invoca _____ T.A.R. Veneto, II, n. 3630/2007, il quale, dopo che su suo rinvio in sede di pregiudiziale interpretativa, la Corte di Giustizia con sentenza 25.4.2004 aveva dichiarato non ostare alla citata direttiva una legislazione nazionale come quella italiana che

riserva talune attività agli architetti, trattandosi di questione da risolvere al lume del diritto nazionale, e dopo che la Corte Costituzionale, cui pure il medesimo Giudice aveva rimesso la questione di costituzionalità della stessa normativa, aveva dichiarato la materia inammissibile in virtù della natura di fonte non primaria ma regolamentare del R.D. n. 2537/1925, aveva proceduto alla disapplicazione diretta della censurata fonte regolamentare, ritenendola in contrasto con i principi comunitari in questione.

5.2. A parere della Sezione la tesi dei ricorrenti, benché rinvenga tratti di marcata suggestione anche dall'intelaiatura costruita dal TAR Veneto, non si presta a positiva considerazione alla luce di un'approfondita lettura della decisione della Corte di Giustizia che ha interpretato genuinamente l'invocata direttiva e della susseguente ermeneusi svolta sul punto dal Consiglio di Stato con tre decisioni del 2006 rese da tutte e tre le Sezioni giurisdizionali, nonché al lume di una geometrica disamina del d.lgs. n. 129/1992. A tacere anche dell'intrascurabile rilievo che parte ricorrente deduce la violazione di una normativa espressamente abrogata da una norma successiva di pari grado nella gerarchia delle fonti del diritto.

Si dimostrerà infatti in primo luogo che è inconferente l'invocazione del d.lgs. n. 129/1992 e conseguentemente infondata la deduzione della sua violazione, a motivo del rilievo che detto decreto delegato non contiene affatto, come invece voluto dai ricorrenti, alcuna equiparazione alla laurea in architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia e neanche di quella in ingegneria civile "pura" conseguita in altro Stato membro dell'Unione.

E sul punto la Sezione apporta, rispetto ai pur condivisibili pronunciamenti del 2006 del Consiglio, un contributo personale alla trattazione della questione, traslando l'esame sul decreto delegato di recepimento, esame non affrontato dal Giudice d'appello.

5.3. Principiando dall'esame della Direttiva n. 384/1985 occorre indagare se è ivi stabilita la pretesa equiparazione della laurea in ingegneria civile a quella di architettura, nei termini assunti da parte ricorrente nella sede straordinaria. Conviene a tal fine seguire la lettura di tale direttiva effettuata dalla Corte di Giustizia con l'Ordinanza 5.4.2004 della IV Sezione.

Orbene, la Corte del Lussemburgo non afferma affatto che la Direttiva n. 384/1985 invocata da parte ricorrente impone la parificazione dei titoli di ingegnere civile ed architetto ai fini dell'accesso ai servizi dell'architettura. Invero, la Corte precisa (punto 45, Ord. Cit.) che "La Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione". Lo scopo dell'articolato normativo comunitario è, dunque, secondo la il Supremo Giudice comunitario, "solamente il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore dell'architettura" (punto 46). Ad avviso del massimo Organo di Giustizia comunitario, inoltre, la menzione di cui all'art. 11, lett. G) della direttiva in analisi, dei diplomi di "laurea in architettura" e di "laurea in ingegneria" come titoli beneficianti del regime transitorio sancito dall'art. 10, ha unicamente la finalità di "assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli stati membri" ma non quello di "armonizzare, nello Stato membro interessato, i diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto"(punto 47, Ord. cit.).

E’ quest’ultima precisazione a parere del Collegio a possedere il carattere della risolutività ai fini della decisione della presente controversia. Anche la giustapposizione, di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 11, lett. G) della Direttiva 85/384 CEE, dei diplomi di architettura e di ingegneria, ha l’unica finalità di assicurare il riconoscimento di tali diplomi di laurea da parte degli Stati membri, ma non quella, contrariamente alle tesi dei ricorrenti, di armonizzare, ossia di parificare nello Stato membro considerato e quindi, per quanto qui rilevi, in Italia, i diritti conferiti da tali lauree ai fini dell’esercizio delle attività afferenti all’architettura.
Invero, la Corte, chiarisce ulteriormente il concetto sinteticamente enunciato al punto 47, sottolineando che “anche a voler ammettere che i due citati diplomi rispondano ai requisiti in materia di formazione di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384 e debbano pertanto essere riconosciuti dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 2 della stessa direttiva, quest’ultima, di per sé, non impone allo Stato membro interessato di porre tali diplomi su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alle attività di architetto in Italia” (punto 48, Ord. 5.4.2004, Corte di Giustizia).
5.4. Non può la Sezione esimersi dal notare sul punto come sia contraria ai principi di diritto comunitario rinvenibili negli stessi meccanismi di integrazione delle fonti comunitarie e nazionali, la tesi secondo la quale la direttiva in esame imporrebbe ad uno Stato membro di equiparare due diplomi di laurea, peraltro, conclusivi di due corsi di laurea nettamente differenti, conseguiti nello stesso Stato membro. Una direttiva comunitaria può infatti unicamente obbligare lo Stato a riconoscere diplomi di laurea similari conseguiti in altri Stati membri a conclusione di corsi di studio affini e nella ricorrenza di requisiti minimi di formazione comuni ai due ordinamenti.
La pretesa di annettere alla direttiva addirittura la forza giuridica di imporre ad uno Stato membro la parificazione di due distinti diplomi di laurea, rilasciati dallo stesso ordinamento statuale, infrange il principio del necessario perdurante e ancora sussistente rispetto della sovranità nazionale, rispetto tuttora dovuto ogni qualvolta non vengano in rilievo superiori principi comunitari.
Al riguardo,nella specie, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, che talora, ove necessario, possono comportare talune limitazioni di sovranità, richiedono soltanto che lo Stato italiano riconosca a determinate condizioni e nell’osservanza di precise formalità, i diplomi di laurea connotati da formazione nell’architettura e conseguiti in altri Stati Membri.
La pretesa che in nome dei predetti principi comunitari, lo Stato equipari *in toto* due distinti diplomi di laurea conseguiti ambedue nello Stato stesso, è radicalmente estranea e del tutto non funzionale al perseguimento della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi in ambito comunitario, alle quali è invece omogeneo e funzionale il riconoscimento di diplomi similari conseguiti all’estero a conclusione di *cursus studiorum* affini.
E infatti correttamente la Corte di Giustizia con l’Ordinanza del 5.4.2004 ha statuito che la questione che ci occupa è “una situazione puramente interna ad uno Stato membro”.
6.1. Dovendo dunque essere dipanato, il nodo posto all’attenzione di questo Giudice, al lume dei principi nazionali, non può la Sezione ignorare che sulla questione si è già più volte pronunciato il Consiglio di Stato, con decisioni emesse da tutte e tre le Sezioni giurisdizionali nel 2006. La Sesta Sezione ha precisato al riguardo che “la direttiva 10 giugno 1985 n. 85/384 non impone agli Stati

membri di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia; né tanto meno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo."(Consiglio Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239). In questa decisione il Consiglio ha quindi chiarito che "la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere delineata nell'art. 52 r.d. n. 2537 del 1925 deve considerarsi applicabile, garantendo che la progettazione dell'intervento edilizio su immobili di interesse storico-artistico sia affidata a professionisti dotati di una specifica preparazione nel campo delle arti e di un'adeguata formazione umanistica" (Consiglio Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 52399).
Va segnalato che anche la V Sezione ha sul punto statuito che gli architetti, in ragione del loro percorso di studi, della loro acquisita professionalità e sensibilità, "devono ritenersi più idonei degli ingegneri (e a maggior ragione dei geometri) a tutelare l'interesse pubblico alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro dei beni caratterizzati per la loro valenza culturale" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6343/2006).

Alla luce delle riassunte posizioni della Corte di Giustizia sull'ambito della direttiva n. 85/384 e del Consiglio di Stato, nonché per effetto del dimensionamento del sistema del riconoscimento dei titoli accademici *in subiecta* materia, condotto più sopra dal Collegio, va disattesa la dedotta censura di violazione della direttiva citata.
6.2. I ricorrenti, tuttavia, lamentano anche la violazione del d.lgs 27.1.1992, n. 129 che ha recepito la direttiva finora esaminata. Accomunano infatti nella rubrica del III motivo di ricorso, alla deduzione della violazione della direttiva, anche genericamente quella del citato decreto delegato.
Al riguardo la Sezione non può non rilevare l'inconferenza dell'invocazione del d.lgs. n. 129/1992.
Invero, non è rinvenibile in tutto l'articolato normativo di cui si compone il citato decreto legislativo, alcun cenno alla pretesa equiparazione alla laurea in architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia, né, del resto, dell'omologo titolo accademico ottenuto in altri Stati membri dell'Unione. A ben vedere, le norme di cui all'invocato decreto delegato stabiliscono unicamente l'equiparazione al diploma di laurea di architetto: a) di diplomi di laurea in architettura conseguiti presso istituzioni universitarie o affini di Stati membri; b) di taluni diplomi di laurea di "ingegnere – architetto" conseguiti in alcuni paesi dell'Unione.
Pertanto, non traspare dal d.lgs. n. 129/1992 né l'equiparazione, al diploma di laurea in architettura, di quello in ingegneria civile conseguito in Italia e neanche dei diplomi di laurea in ingegneria civile tout – court, per così dire pura, conseguiti all'estero. L'art. 2 infatti pone come prima condizione del riconoscimento, che il diploma sia rilasciato a conclusione di un corso di studi di livello universitario, caratterizzato dal requisito principe che "la formazione deve riguardare principalmente l'architettura" (lett. A) comma 1). A sua volt l'art. 8 che apre il titolo III, "Disposizioni re relative alla libera prestazione dei servizi", sancisce essere "ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'art. 1, che: a) sono in possesso

di uno dei titoli di cui all'Allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'art. 2, coma 2 – bis".
Ora, detto Allegato A, indicante i titoli che per effetto della norma appena riportata sono equiparati a quello di architetto ai fini della ammissione alla prestazione dei servizi nel ramo dell'architettura, prestazione a cui è dedicato il predetto art. 2, contempla titoli tra i quali non figura mai il diploma di laurea in ingegneria civile puro e semplice, menzionando diplomi di architetto o di "ingegnere – architetto", ossia conclusivi di corsi di studi misti, riferiti sia all'ingegneria che all'architettura.
Al massimo, nel suddetto Allegato A compaiono in aggiunta ai predetti, anche diplomi di "ingegnere – ingegnere civile" ma con l'aggiunta di un elemento addizionale afferente comunque al settore architettonico e individuato in un "attestato…conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura" (cfr. le lettere e) e g) per la Grecia e i Paesi Bassi), con l'unica eccezione di soli quattro "diplomi in genio civile" rilasciati da altrettante Università del Portogallo.
Orbene, al di là delle sparute eccezioni di cui si è detto poc'anzi, non è traccia nel d.lgs. n. 129/1992 di alcuna equiparazione al diploma di laurea in architettura di quello in ingegneria civile conseguito in Italia, né dei diplomi di ingegneria civile "pura" conseguiti negli altri Stati membri.
6.3. In chiusura dell'esame del motivo in scrutinio, giova segnalare anche un dato normativo di dirimente rilevanza, il quale da solo consentirebbe di respingere il motivo centrale del ricorso all'esame, dato incomprensibilmente non rilevato dalla difesa del Comune, né da quella dei controinteressati e dell'interveniente *ad opponendum* Consiglio Nazionale degli Architetti.
Il III motivo di gravame deduce la violazione della direttiva 85/384, la quale, tuttavia, come si accennava in apertura, è stata espressamente abrogata dall'art. 62 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE, entrata in vigore il 200.10.2005 e recepita in Italia con la l. 6.2.2007, n. 13 (Legge Comunitaria per il 2006) nonché con il d.lgs. 9.11.2007, n. 206. Ebbene, l'art. 62 di questa nuova Direttiva, relativa la riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone: "le direttive (…)85/384 CEE, 85/432 CEE, 85/433 CEE (…) sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007". Si è dunque al cospetto di un'abrogazione espressa della normativa comunitaria invocata da parte ricorrente. Ora, il bando di concorso di idee impugnato è stato pubblicato il 16.1.2008 e il ricorso oggi all'esame è stato notificato il 13.6.2008. Ne consegue che sia alla data del gravame che a quella di adozione del provvedimento impugnato, la normativa invocata dai ricorrenti non era più in vigore, essendo stata abrogata a far data dal 20.10.2007.
E' bensì vero che a norma del citato art. 62 i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla nuova direttiva. Ma i riferimenti in parola sono all'evidenza solo quelli contenuti in provvedimenti normativi o generali che rinviano alla direttiva n. 85/384 CEE, non quelli contenuti in un ricorso giurisdizionale. La delineata intervenuta abrogazione della normativa invocata al III motivo di gravame consentirebbe quindi già la sua reiezione.
Ciononostante, anche a voler intendere, in ipotesi, la deduzione della violazione della direttiva abrogata, come riferita alla nuova, il risultato negativo per parte ricorrente non muterebbe, atteso che il nuovo testo normativo non disciplina specificamente il riconoscimento dei diplomi di laurea in architettura, ma reca disposizioni generali, tese al riconoscimenti dei diplomi di tutte le discipline. Orbene,

all’architetto è dedicata la Sezione 8 del Capo II del Titolo III, regolante la libertà di stabilimento, Sezione che si apre con l’art. 46 sulla formazione dell’architetto, che riproduce pressoché alla lettera l’art. 2 della precedente Direttiva più sopra analizzata. L’art. 46 della nuova direttiva alla lett. A) precisa che elemento principale del corso di studi universitario necessario ad acquisire la formazione di architetto è l’architettura, non contemplandosi quindi al fine corsi di ingegneria civile. Deroghe alle condizioni della formazione di architetto sono poi previste all’art. 47, che dichiara equipollente alla formazione universitaria l’esperienza maturata in lavori afferenti all’architettura svolti sotto il controllo di un architetto e seguiti dal superamento di un esame finale di architettura.
L’unica norma dedicata al riconoscimento dei diplomi di laurea nel settore dell’architettura è l’art. 49, intitolato ai diritti, specifici, dell’architetto, a termini del quale “ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia” .
Quindi ogni Stato membro riconosce, in ottemperanza alla Direttiva n. 2005/36/CE , i titoli di architetto elencati all’Allegato VI rilasciati dagli altri Stati membri. Al predetto Allegato sono indicati come titoli di architetto che ogni stato membro deve riconoscere i seguenti diplomi rilasciati in Italia: oltre a quello di architettura rilasciato dalle istituzioni universitarie, i “diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile”.
Ne consegue che gli Stati membri devono riconoscere ai fini dell’esercizio della professione di architetto, oltre al diploma di laurea in architettura rilasciato in Italia, anche quello di ingegneria civile conseguito in Italia, ma sempreché sia accompagnato dal distinto “diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato”.
6.4. Anche secondo la nuova direttiva che ha sostituito la n. 85/384 CE, dunque, il diploma di laurea in ingegneria civile puro e semplice, giusto quanto più sopra si argomentava, non è riconoscibile negli Stati membri diversi dall’Italia, né, correlativamente è predicabile una sua equiparazione in Italia al diploma di laurea di architetto, se il diploma di laurea in ingegneria civile non è accompagnato dall’ulteriore diploma di abilitazione all’esercizio della professione di architetto rilasciato dal Ministero dell’Università, Istruzione e ricerca scientifica a seguito del superamento di un esame di Stato affidato ad un’apposita commissione.
Il motivo in analisi va quindi disatteso anche in forza della nuova normativa, peraltro formalmente non invocata da parte ricorrente.

L’insussistenza del contrasto con le fonti comunitarie invocate dai ricorrenti rende correlativamente infondata anche la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che veniva argomentata per via della sostenuta infrazione dei principi comunitari recati dalla fonte legislativa di cui si è finora acclarato il rispetto da parte dell’art. 52, comma 2 del R.D. n. 2537/1925 e conseguentemente dell’impugnato bando di concorso i idee.

6.5. Rammenta comunque il Collegio come agli architetti l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 riserva solo le attività prettamente artistiche, in linea con la loro maggior preparazione culturale in tali ambiti, lasciando, all’ultimo periodo, agli ingegneri l’esercizio delle attività di progettazione e direzione lavori riguardanti l’edilizia civile. Lo stesso Consiglio di Stato, invero, con la riportata decisione n. 5239/2006 della Sesta Sezione ha infatti precisato che “ai sensi dell'art. 52 r.d. n. 2537 del 1925 deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto non la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico-artistico, ma solo le parti che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica degli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico; nella competenza dell'ingegnere civile rimane, pertanto, la sola parte tecnica, consistente in attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria.”

7.1. Può ora procedersi alla disamina del penultimo motivo, a cui è affidata la deduzione della violazione degli artt. 90,101 e 108 del Codice dei contratti pubblici, sostenendosi anche l’intervenuta abrogazione implicita ad opera delle predette norme, dell’art. 52 del R.D. 2537/1925. Ritiene parte ricorrente che le suindicate disposizioni del Codice dei contratti, ammettendo indiscriminatamente a partecipare ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee anche le società di ingegneria (lett. F, art. 90) e i raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui, tra l’altro, alla predetta lett. F), si pongono in insanabile contrasto con la riserva a favore degli architetti operata dall’art. 52 R.D. cit., il quale quindi deve considerarsi abrogato dalle nuove contrastanti disposizioni del codice dei contratti.

La censura, benché suggestiva, non ha il pregio della persuasività e va conseguentemente respinta.

7.2. Ritiene infatti la Sezione che le norme di cui agli artt. 90 e 108 del d.lgs. n. 163/2006 che individuano i soggetti legittimati a concorrere alle gare di progettazione e ai concorsi di idee sono norme di procedura, aventi natura neutra e non portata sostanziale, non disciplinando, neanche indirettamente, la materia, avente invece carattere sostanziale, delle competenze, *rectius*, degli ambiti di competenze professionali da ripartire tra architetti ed ingegneri. Può quindi condividersi l’assunto di cui alla memoria dell’Ordine degli Architetti della Provincia di “XXX” e del V.C.O., secondo cui le invocate norme hanno solo la funzione di disciplinare la procedura del concorso di idee e non di definire gli ambiti delle competenze professionali.

7.3. Né miglior sorte riserva il Collegio all’ultima delle censure articolate in ricorso, con la quale parte ricorrente si duole della violazione dei principi di *par condicio*, economicità e buon andamento della P.A. nonché di omessa e insufficiente motivazione in punto di esclusione dalla partecipazione al concorso di idee degli ingegneri e per finire, della violazione dello stesso art. 52, R.d. n. 2537/1925 ove stimato tuttora vigente. Sarebbe ingiusta l’esclusione dalla procedura de qua degli ingegneri poiché, in ossequio all’art. 52 cit.,

formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative ed inoltre, perché, pur nel quadro delle opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e del restauro degli edifici vincolati, la parte tecnica può essere compiuta anche dall'ingegnere e non solo dall'architetto. La competenza di quest'ultimo può dunque, a stare ai ricorrenti, essere limitata alle opere civili dal rilevante carattere artistico e storico, mentre il bando impugnato non avrebbe motivato "in relazione agli interventi oggetto del concorso di idee" nonché in ordine all'esclusione degli ingegneri dalla competizione.
La censura, come anticipato, è priva di pregio. Anzitutto, ritiene la Sezione, con il conforto dei principi, che afferisce alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione individuare la natura e i caratteri dei beni pubblici sui quali realizzare interventi di trasformazione, le specifiche esigenze da soddisfare con un procedura concorsuale, il tipo di procedura da impiegare ed anche – sia pure in tono minore – le categorie di professionisti tecnici da ammettere a partecipare alla procedura stessa. Siffatta tipologia di giudizio discrezionale tuttavia non è, in linea di principio, secondo radicate acquisizioni giurisprudenziali, sottratta al sindacato del Giudice amministrativo sotto il profilo della logicità , della coerenza e della ragionevolezza. Nella scelta del Comune di "YYY", come emerge dalle enunciazioni del bando di concorso e relativa relazione illustrativa nonché dalle prescrizioni urbanistiche, atti tutti depositati dalla difesa comunale (docc. 1,2,6 produzione Comune) non è consentito individuare l'emersione di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o incoerenza.
Invero, ai sensi dell'art. 2.14 e dell'art. 3.2 lett. C) del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di "XXX", il Comune di "YYY" è un centro storico – in quanto inserito nell'elenco di cui all'All.1 al titolo II – di media rilevanza regionale caratterizzato "da relativa centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale ed architettonica". Secondo la Relazione Illustrativa allegata al Bando di concorso impugnato, poi, P.zza dei M. – oggetto dei previsti interventi unitamente a Corso Matteotti - è un "centro di incontro delle via principali della Città di "YYY", si configura nell'intersezione del C. e del D. di romana impostazione (…) Il progetto di questo spazio dovrà caratterizzarsi come il"salotto" della città attraverso una proposizione e una nuova distribuzione degli spazi funzionali". Ne consegue che "scopo del concorso è principalmente il ridisegno degli spazi funzionali della piazza, la loro integrazione e fruizione con il contesto circostante". Analoghe espressioni descrittive dell'elevato profilo storico – artistico sia dell'esistente che dell'intervento previsto, vengono svolte relativamente a Corso M..
Emerge, dunque, da tali descrizioni enunciative un quadro di rilevante caratterizzazione architettonica, storica ed artistica del tessuto urbanistico esistente come degli stessi obiettivi ideativi dell'Amministrazione, insieme motivo e illustrativo che da un canto getta piena luce sul corretto uso della discrezionalità tecnica che il Comune ha fatto riservando ai soli architetti la partecipazione al concorso di idee per cui è causa, dall'altro vale ad integrare e assolvere l'obbligo motivazionale "in relazione agli interventi oggetto del concorso di idee", secondo la generica riportata contestazione di parte ricorrente.
Senza dire che, essendosi al cospetto di un bando di concorso di idee, ossia di un atto generale, l'obbligo di motivazione non appare

tecnicamente e giuridicamente predicabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l. n. 241/1990 (T.A.R. Sicilia – Catania, IV, 25.5.2007, n. 888).
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni tutte finora svolte, il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di “XXX” e dell’Ing. G.F., si rivela infondato e pertanto va respinto.
Ravvisa peraltro il Collegio giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti, stanti, da un lato la novità e complessità delle questioni affrontate e dall’altro la natura superindividuale degli interessi giuridici azionati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 18/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO